

Sul concordato preventivo biennale la circolare dell'Ade non sembra fornire rassicurazioni

DS6901

DS6901

Nessuno scudo per gli acconti

Se determinati con il metodo previsionale da soggetti Isa

DI ANDREA BONGI

Nessuno scudo protettivo per gli acconti determinati con il metodo previsionale da parte dei contribuenti Isa che aderiscono al nuovo concordato preventivo biennale. L'intricata metodologia prevista dall'articolo 20 del Dlgs. n.13/2024 può infatti esporli, con elevata probabilità, al rischio sanzioni per minori importi versati.

Su tale fronte nemmeno la circolare n.18/E del 17 settembre scorso ha fornito rassicurazioni. In una situazione di tal genere, entro il prossimo 30 novembre, sarà meglio scegliere il metodo storico, maggiorazione compresa, piuttosto che correre in errori con conseguenti sanzioni o necessità di ravvedimenti operosi. Scorrendo la circolare sopra richiamata, sul punto specifico dell'acconto su base previsionale, l'Agenzia afferma che la seconda rata di acconto 2024 verrà calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Ora se quanto versato in sede di primo acconto è un dato certo per il contribuente, quanto effettivamente dovuto sulla base della proposta di concordato non è facilmente individuabile.

In primo luogo bisognerebbe capire se l'elemento sul quale effettuare il calcolo debba essere il reddito o il valore della produzione netta indicato nel quadro cpb, senza dover tenere conto di eventuali componenti, sia negative che positive, che risultano non ricomprese nella proposta stessa sulla base degli articoli 15, 16 e 17 del Dlgs n.13/2024. In secondo luogo, nel caso di contribuenti soggetti all'Irpef non si può dimenticare che la base di calcolo degli acconti dovuti non è rappresentata solo dal possesso di redditi d'impresa (quadri RH compresi) o di redditi di la-

voro autonomo. Il reddito complessivo irpef di una persona fisica può essere formato da più componenti che si sommano, algebricamente, fra loro determinando sia l'entità dei saldi a debito o a credito, sia la conseguente verifica degli acconti versati. Quindi anche supponendo di aver parametrato la quota di acconto Irpef 2024 al reddito concordato che succede se poi un'altra componente del reddito complessivo varia in misura da rendere carente l'importo dell'acconto versato?

Ecco che sulla base delle considerazioni sopra esposte la soluzione meno indolore, sia per i soggetti Isa che aderiranno al concordato, sia per i professionisti che li assistono, sarà quella di determinare gli acconti irpef del 2024 con il metodo storico maggiorato. Solo in tale circostanza le variazioni del reddito 2024 a consuntivo non potranno mai scoprire il fianco a sanzioni per carente versamento in acconto o alla necessità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Una tale tipologia di problemi non si pongono invece per i contribuenti in regime forfetario che decideranno di aderire al concordato preventivo per l'anno 2024. Anche per loro l'articolo 31 del Dlgs n.13/2024 prevede maggiorazioni sugli acconti con il metodo storico e stesse regole di calcolo per il metodo previsionale. Con un'unica differenza, rilevantisima ai fini che qui interessano, per i forfetari non ci sono variabili reddituali in grado di influenzare il reddito proposto rispetto a quello effettivo. Tornando ai soggetti Isa non si può non concludere che, senza il suddetto scudo protettivo sugli acconti con il metodo previsionale, chi vorrà aderire al concordato dovrà mettere mano al portafoglio già nel prossimo mese di novembre, maggiorando gli acconti Irpef 2024 del 10%. Maggiorazione che comunque recupererà dai saldi complessivi dovuti sulla base del modello RedditiPF 2025.

© Riproduzione riservata

